

Codice per l'applicazione di sanzioni disciplinari agli studenti

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Codice disciplina, in attuazione dell'art. 16 del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in L. n. 73 del 2 gennaio 1936, e in esecuzione del Codice Etico e di Comportamento dell'Università di Foggia, le sanzioni ed il procedimento disciplinare applicabili agli studenti dell'Università degli Studi di Foggia (di seguito "Ateneo") in caso di accertamento di illecito disciplinare di cui all'art. 2.
2. Per studenti si intendono tutti coloro che sono iscritti ai Corsi di Laurea Triennale, Magistrale o a ciclo unico, Master, Dottorati di ricerca, Scuole di Specializzazione, anche altrimenti denominate, nonché ad altri corsi di formazione organizzati dell'Ateneo. Sono considerati nel novero degli studenti anche i titolari di Assegno di ricerca o Borsa di studio.
3. Agli effetti del presente Codice, sono considerati studenti anche gli iscritti ad altre Università, ancorché straniere, ammessi, sulla base di apposite convenzioni, alla frequenza dei Corsi di cui al comma precedente o alla fruizione di altre attività didattiche, compresi gli esami di profitto.

Art. 2 - Illecito disciplinare

1. Costituisce illecito disciplinare qualunque fatto commesso con dolo o colpa grave dallo studente all'interno dei locali dell'Ateneo, o di altre sedi con esso convenzionate, nonché fuori della cerchia dei locali e stabilimenti universitari, quando esso:
 - a) sia discriminatorio o lesivo della dignità di studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo;
 - b) provochi danneggiamenti ai beni mobili o immobili di cui l'Ateneo è proprietario o che sono dallo stesso detenuti o posseduti a qualunque titolo.;
 - c) arrechi pregiudizio all'ordinata e civile convivenza all'interno dei locali universitari ed all'ordinato svolgimento della vita universitaria;
 - d) comporti l'alterazione, la modificazione o la contraffazione di atti riguardanti la propria o l'altrui carriera universitaria, il libretto di frequenza o quello degli esami di profitto, i verbali d'esame, di tirocinio o altro atto inerente la predetta carriera;
 - e) contravvenga al divieto dell'uso durante gli esami scritti di smartphone e altri tipi di telefono cellulare, tablet, palmari, notebook nonché di qualsiasi altro tipo di apparecchiatura elettronica che permetta di accedere a file, pagine web, di inviare o ricevere messaggi e anche l'invio e la consultazione di foto e immagini. Lo stesso divieto vale anche per altri tipi di strumenti, che possano servire per connettersi, come bluetooth, wi-fi, infrarossi;
 - f) impedisca e renda più difficoltoso l'accertamento di illeciti disciplinari commessi da altri;
 - f bis) contravvenga al divieto di diffondere, comunicare, distribuire (offline ovvero on-line, su social network e con altri mezzi) i contenuti, le registrazioni, le videoregistrazioni delle lezioni e le altre informazioni o dati presenti sulle piattaforme dell'Università di Foggia, senza il previo consenso scritto dei rispettivi titolari dei diritti. Rappresenta condotta particolarmente riprovevole la diffusione e/o comunicazione a terzi fatta, con qualsiasi mezzo, delle registrazioni e videoregistrazioni delle lezioni a scopo di lucro;
 - g) violi il Codice Etico e di Comportamento dell'Università di Foggia.
2. La circostanza che la condotta di cui al precedente comma sia civilmente o penalmente rilevante costituisce un'aggravante ai fini della irrogazione della sanzione disciplinare di cui al successivo art. 4.

3. Non costituisce illecito disciplinare la partecipazione a manifestazioni collettive e ad ogni altra forma di protesta, purché avvenga nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose in conformità agli artt. 17 e 18 Cost.

Art. 3 - Notizia dell'illecito disciplinare e attività di indagine

1. Chiunque venga a conoscenza di un fatto che possa configurare illecito disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente Codice, ne dà immediata informazione per iscritto al Rettore in forma non anonima. L'Ateneo adotta tutte le misure necessarie alla tutela della privacy del denunciante.
2. Il Rettore, non appena ricevuta notizia del presunto illecito disciplinare, compie le attività necessarie a valutare se essa richieda l'apertura del procedimento disciplinare, ai sensi del presente Codice, anche avvalendosi degli Uffici dell'Ateneo competenti.
3. Ove, a seguito dell'esperimento dell'attività di cui al precedente comma 2, ritenga che sussistano gli elementi per procedere, il Rettore avvia il procedimento disciplinare, rimettendo senza indugio gli atti alla Commissione di disciplina. In caso contrario, il diniego di avvio del procedimento disciplinare viene comunicato al denunciante nelle forme di cui all'art. 7, comma 1.
4. Quando dall'informativa di cui al comma 1 risultino fatti integranti notizie di reato, il Rettore ne dà immediata notizia all'Autorità giudiziaria competente.
5. Il procedimento disciplinare, che comincia con la ricezione degli atti da parte della Commissione di disciplina e si chiude con la deliberazione della sanzione da parte dell'Organo accademico competente, non deve avere una durata superiore a duecentodieci giorni. Detto termine è sospeso dal 1° al 31 agosto di ciascun anno.

Art. 4 - Tipologia dei provvedimenti disciplinari

1. Le condotte di cui all'art. 2 del presente Codice comportano responsabilità disciplinare e prefigurano, a carico dei trasgressori, l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al successivo art. 5.
2. L'eventuale pendenza di un procedimento civile o penale per i fatti oggetto del procedimento disciplinare non comporta l'automatica sospensione di quest'ultimo.
3. L'irrogazione della sanzione disciplinare non preclude all'Ateneo la possibilità di agire in sede civile e penale, sulla base delle leggi vigenti, anche al fine di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle condotte di cui all'art. 2 del presente Codice.
4. Le sanzioni disciplinari che possono essere comminate a carico dello studente sono le seguenti:
 - a) ammonizione;
 - b) interdizione temporanea da uno o più corsi di insegnamento, ivi compreso il tirocinio;
 - c) sospensione da uno o più esami di profitto - per uno o più appelli/sessioni - o esclusione dalla prova finale per una o più sessioni degli esami di laurea o di fine corso di studio;
 - d) esclusione temporanea dall'Università, con conseguente perdita delle sessioni di esami, per un periodo non superiore a 3 anni (tale periodo, durante il quale lo studente è esonerato dal pagamento delle tasse universitarie, è computato ai fini della decadenza dagli studi universitari).
5. Le sanzioni di cui al precedente comma sono tra loro cumulabili.
6. L'individuazione della sanzione applicabile deve avvenire tenendo conto: della gravità del fatto e delle sue conseguenze; degli eventuali precedenti disciplinari a carico dello studente; della congruità della sanzione rispetto ad eventuali fatti della stessa indole commessi precedentemente; di ogni altra circostanza utile a rendere la sanzione commisurata a criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed equità.
7. Durante il periodo di irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui al precedente comma 4, lett. b), c), e d) lo studente non può:
 - a) partecipare alle attività universitarie, inclusa l'eventuale rappresentanza in Organi accademici;
 - b) ottenere (o godere di) benefici economici concessi in ragione del proprio status di studente ovvero ottenere l'assegnazione di collaborazioni part-time dall'Ateneo.

Art. 5 - Competenza disciplinare

1. La competenza disciplinare sullo studente spetta:
 - al Rettore, per la sanzione di cui all'art. 4, comma 4, lett. a);
 - al Consiglio del Dipartimento nel cui ambito trova svolgimento il corso frequentato dallo studente responsabile, per le sanzioni di cui all'art. 4, comma 4, lett. b) ,c);
 - al Senato Accademico, per la sanzione di cui all'art. 4, comma 4, lett. d). Il Senato Accademico è altresì competente ad applicare le sanzioni di cui all'art. 4, comma 4, lett. b) e c), quando ai fatti abbiano preso parte studenti iscritti a corsi interateneo, interdipartimentali ovvero di diversi Dipartimenti.
2. Le cause di astensione e di ricusazione del Rettore e dei singoli componenti del Consiglio di Dipartimento o del Senato sono previste dagli artt. 51 e 52 c.p.c. Sulla richiesta di astensione e sull'istanza di ricusazione del Rettore, si pronuncia il Senato accademico, senza la partecipazione del Rettore. In ogni altro caso, decide il Rettore. La richiesta di astensione e la istanza di ricusazione si presentano per iscritto, a cura della parte interessata, almeno dieci giorni prima che l'Organo competente si riunisca per deliberare in ordine alla sanzione disciplinare. Nel caso in cui il motivo di astensione/ricusazione intervenga ovvero sia conosciuto successivamente alla scadenza di tale termine, l'istanza va presentata entro le successive 48 ore.
3. Qualora la Commissione di disciplina proponga l'irrogazione di una sanzione disciplinare, l'Organo competente a norma del precedente comma 1 viene immediatamente convocato dal proprio Presidente per deliberare. La data della riunione viene comunicata allo studente a norma dell'art. 7, comma 1. Tra detta comunicazione e il giorno fissato per la convocazione deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Lo studente può, almeno cinque giorni prima che l'Organo competente si riunisca per deliberare, depositare una memoria difensiva e chiedere di essere ascoltato.
4. Il Consiglio di Dipartimento e il Senato Accademico, dopo aver consentito allo studente di illustrare le proprie difese, se del caso chiedendogli chiarimenti o ponendogli domande, deliberano, in camera di consiglio e a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. La sanzione di cui all'art. 4, comma 4, lett. d) può essere deliberata soltanto a maggioranza dei componenti del Senato Accademico.
6. In ogni caso, la deliberazione dell'Organo accademico competente dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Commissione di disciplina.

Art. 6 - Commissione di disciplina

1. Per l'accertamento dell'effettivo compimento e della rilevanza degli illeciti disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), f bis) e g), il Rettore nomina una Commissione di disciplina composta da un proprio delegato che la presiede, da un professore di ruolo dell'Ateneo, designato dal Senato Accademico, dal rappresentante - partecipante alle sedute del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo - del personale tecnico-amministrativo, dal Difensore degli studenti e da uno studente designato dal Consiglio degli Studenti. Nessuno dei componenti la Commissione di disciplina può partecipare alla deliberazione della sanzione disciplinare. La Commissione di disciplina dura in carica per tre anni e nessuno dei suoi componenti scelti o designati può essere confermato.
2. Le indagini di competenza della Commissione di disciplina non possono durare più di novanta giorni.
3. Le cause di astensione e di ricusazione dei singoli componenti la Commissione di disciplina sono previste dagli artt. 51 e 52 c.p.c. Sulla richiesta di astensione e sull'istanza di ricusazione decide il Rettore. La richiesta di astensione e l'istanza di ricusazione si presentano per iscritto, a cura della parte interessata, nei cinque giorni successivi alla comunicazione di apertura del procedimento, inviata a norma del successivo art. 7, comma 1. Nel caso in cui il motivo di astensione/ricusazione intervenga ovvero sia conosciuto successivamente alla scadenza di tale termine, l'istanza va presentata entro le successive 48 ore.
4. Nell'espletamento dell'incarico, la Commissione può acquisire documenti, ascoltare testimoni o il parere di esperti dalla stessa incaricati, compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria; può, altresì, compiere le attività istruttorie richieste dallo studente interessato, se ritenute utili e pertinenti ai fini dell'accertamento. Essa può, inoltre, avvalersi della consulenza del personale dell'Area della didattica e dei servizi agli studenti.

5. Lo studente incolpato può, in ogni stato dell'istruttoria, chiedere di essere ascoltato, produrre documenti e indicare eventuali prove da assumere.
6. I componenti della Commissione, e chiunque venga a conoscenza dei fatti e degli atti inerenti il procedimento disciplinare, sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo.
7. La Commissione di disciplina, all'esito delle proprie indagini, trasmette senza indugio gli atti all'Organo accademico competente ai sensi dell'art. 5, comma 1, contestualmente proponendo - con deliberazione adottata a maggioranza dei presenti - l'irrogazione della sanzione disciplinare ritenuta idonea. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. I lavori della Commissione di disciplina sono verbalizzati da un Segretario, appositamente nominato dal Direttore Generale tra il personale tecnico-amministrativo. Il Segretario è tenuto al massimo riserbo in ordine alle attività svolte e ai fatti di cui, nello svolgimento dei propri compiti, è venuto a conoscenza.

Art. 7 - Diritti e doveri dello studente sottoposto al procedimento

1. Il Rettore invia allo studente senza indugio, e comunque almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima riunione dell'Organo competente all'irrogazione della sanzione, l'avviso di apertura del procedimento – inoltrato tramite p.e.c., raccomandata A/R ovvero qualsiasi mezzo che assicuri prova dell'avvenuta ricezione – contenente la contestazione, in forma chiara e precisa, del fatto addebitato.
2. L'avviso deve altresì rendere noto all'incolpato che ha facoltà di:
 - a) presentarsi dinanzi agli Organi di cui ai precedenti artt. 5 e 6 per essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
 - b) farsi assistere da persona di sua fiducia;
 - c) depositare in ogni stato del procedimento, fatto salvo quanto stabilito dai precedenti artt. 5 e 6, memorie difensive;
 - d) prendere visione ed estrarre copia degli atti del fascicolo che lo riguarda.
3. Lo studente incolpato che sia convocato da uno degli Organi di cui all'art. 5 o dalla Commissione di disciplina ha sempre diritto a un termine a difesa non inferiore a dieci giorni.
4. Lo studente incolpato ha l'obbligo di: non ostacolare in alcun modo il lavoro degli Organi coinvolti nel procedimento disciplinare; comportarsi con lealtà e probità nel corso di tutto il procedimento disciplinare.

Art. 8 - Ammonizione

1. Il Rettore, sentito lo studente, nel rispetto del diritto al contraddittorio e alla difesa, qualora ritenga di irrogare la sanzione dell'ammonizione, provvederà con decreto.
2. Si applica, ove possibile, quanto previsto dall'art. 5, commi 4 e 6, e dall'art. 6, comma 8.

Art. 9 - Adempimenti connessi ai provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti relativi alle sanzioni disciplinari di cui al presente Codice vanno redatti per iscritto e devono essere in ogni caso motivati. Quelli relativi alle sanzioni di cui all'art. 4, comma 4, lett. b), c) e d) del presente codice devono altresì essere trasmessi al Rettore per gli adempimenti di cui ai successivi commi.
2. Le sanzioni disciplinari sono rese esecutive dal Rettore, ai sensi dell'art. 16, comma 6, R.D.L. n.1071/1935 e comunicate allo studente nelle forme di cui al precedente art. 7, comma 1.
3. Dell'applicazione della sanzione della sospensione temporanea dall'Ateneo viene data comunicazione a tutti gli Atenei.
4. Ai sensi dell'art. 16, comma 8, R.D.L. n. 1071/1935, tutte le sanzioni disciplinari sono registrate senza indugio nella carriera universitaria dello studente.
5. Le sanzioni irrogate a studenti temporaneamente ospiti dell'Ateneo sono comunicate alle Università di rispettiva appartenenza.

Art. 10 - Impugnazione

1. Contro i provvedimenti disciplinari deliberati, a norma del presente Codice, dal Rettore o dal Consiglio di Dipartimento, è ammessa, giusta quanto previsto dall'art. 16, comma 4, R.D.L. n. 1071/135 e ferma restando la ricorribilità in sede giurisdizionale, domanda di riesame al Senato Accademico.
2. La domanda di riesame si propone per iscritto entro 30 giorni dalla notifica della sanzione ed è depositata o trasmessa per posta raccomandata al Rettore. Nel caso di trasmissione per posta, fa fede la data di presentazione all'Ufficio Postale.
3. Il Rettore inoltra la domanda di riesame al Senato Accademico, che decide entro trenta giorni, secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 7 in quanto applicabili.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. Il presente Codice per l'applicazione di sanzioni disciplinari agli studenti è emanato con decreto del Rettore, previa approvazione del Senato Accademico su parere del Consiglio degli Studenti. Analoga procedura è richiesta per eventuali modifiche e aggiornamenti.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa statale nonché allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università di Foggia.